



REGOLAMENTO

ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP DESTINATI A GRAVI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA IN QUOTA DI RISERVA

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina "la riserva e l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa per situazioni di emergenza abitativa" ai sensi dell'art. 5 comma 1) lett. c bis) della L.R. n. 12 del 6 agosto 1999 e dell'art. 22, commi 134 e 136 lett. a) della L.R. n. 1 del 27 febbraio 2020, in conformità al disposto di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.749 del 27 ottobre 2020 (Definizione delle modalità di attuazione della riserva di alloggi da parte dei Comuni e della ATER di cui al comma 136 dell'art. 22 della l.r. n. 1/2020 per fronteggiare situazioni straordinarie di emergenza abitativa riguardanti nuclei familiari in condizioni documentate di particolare disagio economico)

Articolo 2 - Riserva

ATER riserva una aliquota pari al 10% degli Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica destinata a fronteggiare gravi situazioni di emergenza abitativa, riferite a:

- situazioni di emergenza abitativa oggetto di esame e di procedure di sgombero stabilite in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1 aprile 1981 n. 121;
- provvedimenti esecutivi di rilascio forzoso dell'alloggio occupato nell'ambito del quale hanno priorità le famiglie con reddito inferiore al limite di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica".

Tale percentuale del 10% è calcolata sul numero degli immobili resisi disponibili e comunicati ai comuni di Rieti e provincia per una nuova assegnazione nel corso dell'annualità pregressa.



Articolo 3 — Ricognizione immobili e destinazione

In conformità al disposto di cui alla DGR 749/2020, ATER prevede alla ricognizione degli immobili da destinare all'emergenza abitativa indicando la quota percentuale ed il numero degli stessi fino alla concorrenza della prevista misura del 10%.

Nell'ambito della suddetta riserva, ATER destina gli immobili secondo la seguente indicativa ripartizione:

- a) 2% destinata a situazioni di emergenza abitativa oggetto di esame e di procedure di sgombero stabilite in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1 aprile 1981 n. 121;
- b) 8 % destinata a provvedimenti esecutivi di rilascio forzoso dell'alloggio occupato nell'ambito del quale hanno priorità le famiglie con reddito inferiore al limite di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica”.

La ripartizione delle percentuali nell'ambito della riserva massima del 10% può essere modificata con Determinazione Direttoriale, in relazione alle esigenze concrete in fase di sperimentazione ed in conseguenza delle esigenze emerse e del numero di sfratti.

ATER comunica alla Regione Lazio — Direzione regionale per le Politiche Abitative e la pianificazione territoriale, paesistica ed urbanistica — ogni tre mesi l'elenco degli immobili ricogniti ed individuati da assegnare nell'ambito della quota di riserva del 10%.

E' facoltà di ATER comunicare alla Regione eventuali modifiche degli immobili individuati in conseguenza delle esigenze abitative emerse.

Articolo 4 - Commissione

Per le situazioni di grave emergenza abitativa di cui al precedente art. 3 lett. b), il Responsabile della Sezione Inquilinato riceve le istanze e, previa opportuna istruttoria per fornire un esame di massima circa le priorità/urgenze della singola posizione rispetto alle altre, le sottopone all'esame della specifica Commissione ATER preposta alla verifica delle domande ed alla valutazione per l'assegnazione di un alloggio in quota di riserva.

La Commissione è composta dal Direttore Generale, dal responsabile di Area e dal responsabile della Sezione Inquilinato, con eventuale supporto del personale della Sezione.



La Commissione si riunisce ogni qualvolta il Responsabile della Sezione Inquilinato sottopone alla stessa la valutazione delle istanze pervenute in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 5).

Articolo 5 - Requisiti soggettivi ed oggettivi

Le assegnazioni di alloggio di edilizia residenziale pubblica in quota di riserva per gravi situazioni di emergenza abitativa sono di norma effettuate nei confronti dei nuclei familiari in possesso di tutti i requisiti soggettivi previsti all'articolo 11 della Legge Regionale n. 12/1999 e che si trovino in specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa riferite a:

- situazioni di emergenza abitativa oggetto di esame e di procedure di sgombero stabilite in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1 aprile 1981 n. 121;
- provvedimenti esecutivi di rilascio forzoso dell'alloggio occupato nell'ambito del quale hanno priorità le famiglie con reddito inferiore al limite di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica”.

In deroga a quanto disposto nel precedente comma, le assegnazioni degli alloggi individuati quale riserva per le situazioni di emergenza abitativa possono comunque essere disposte anche nel caso in cui i soggetti non siano in possesso del requisito di cui alla lett. b) del citato art. 11 Legge Regionale n. 12/1999 (requisito residenza o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune dove è situato l'immobile).

Articolo 6 – Durata

Le assegnazioni effettuate secondo il presente regolamento sono temporanee e comunque possono avere una durata massima di anni due eventualmente prorogabile di un ulteriore anno. Decorsi i termini gli immobili sono rilasciati e rientrano nella disponibilità ordinaria di ATER.

Articolo 7 — Procedura

La procedura per l'accesso all'emergenza abitativa è attivata su istanza del nucleo interessato, direttamente o a mezzo di proprio rappresentante, ovvero su segnalazione dei servizi sociali



territoriali e di altre istituzioni a valenza locale o nazionale.

L'interessato deve dimostrare e certificare la sussistenza della esigenza concreta riconducibile alle casistiche indicate al precedente articolo 2) e le cause dell'emergenza, nonché dichiarare o dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.

La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.

La Sezione Inquilinato provvede all'istruttoria, convocando, se del caso, l'interessato o chiedendo comunque informazioni.

Nel corso della istruttoria possono essere rivolte richieste di chiarimenti ed ulteriori approfondimenti alla Polizia Locale o ad altre forze di Polizia nazionale e/o a strutture sanitarie e socio istituzionali.

All'esito dell'istruttoria, la posizione viene sottoposta alla valutazione della Commissione. La domanda di emergenza abitativa verrà esclusa nei seguenti casi:

- mancanza dei requisiti previsti dall'art. 11 L.R. 12/99, fatta eccezione per la lett. b);
- intervenuta assegnazione al richiedente di un alloggio E.R.P. tramite Bando Generale;
- rifiuto o resistenza del richiedente nel fornire documentazioni ed integrazioni su richiesta di ATER;
- perdita dei requisiti di accesso prima dell'assegnazione dell'alloggio.

Articolo 8 - Presupposti e criteri

Le situazioni di grave emergenza abitativa di cui al precedente art. 3 lett. b) sono valutate sulla base dei seguenti criteri preferenziali:

- prima data di concreto impiego della forza pubblica;
- imminenza della esecuzione del provvedimento di sfratto;
- valutazione complessiva della situazione sociale del nucleo familiare, tenendo conto delle relazioni, se del caso disponibili, predisposte dai servizi sociali territoriali o dall'ATER di Rieti acquisite durante la fase istruttoria;
- reddito percepito dal nucleo familiare;

Rappresentano titoli preferenziali nell'assegnazione in quota di riserva, inoltre:

- a) non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per reato riconducibile ad occupazioni abusive di immobili di proprietà pubblica o privata;



- b) non aver comunque riportato condanne con sentenza passata in giudicato a pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione per reati contro il patrimonio o contro la persona;
- c) non aver rifiutato, senza giustificato motivo, l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Hanno la priorità le famiglie con reddito inferiore al limite di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica”.

Il reperimento di una soluzione alloggiativa idonea da parte dei nuclei richiedenti fa venir meno il presupposto per l'eventuale assegnazione per emergenza abitativa.

Articolo 9 — Assegnazione

L'assegnazione di alloggi per emergenza abitativa verrà effettuata sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti e gli alloggi in disponibilità in quota di riserva, nel rispetto degli standard abitativi di cui al R.R. 2/2000 art. 12.

Il Responsabile dell'Area amministrativa provvede ad una ulteriore verifica del possesso di tutti i requisiti per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e, sulla base degli alloggi in disponibilità in quota di riserva, alle convocazioni dei richiedenti per la consegna dell'immobile individuato.

Il rifiuto dell'immobile proposto comporta la decadenza dal diritto di assegnazione in emergenza abitativa, con possibilità di ripresentare la domanda non prima di dodici mesi.

L'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa per situazioni di emergenza abitativa è disposta con provvedimento del Direttore Generale.

